



# Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

## A.C. 2670-B

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2670-B
Titolo:	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	48
Commissione competente :	XIV Unione Europea
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

### Contenuto

Il disegno di legge [A.C. 2670-B](#), recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*", è stato trasmesso in terza lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2021. Il disegno di legge è stato già approvato, con modificazioni rispetto al testo del Governo, dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 e in seconda lettura dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021.

L'articolato del disegno di legge europea 2019-2020, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta, come accennato, di **48 articoli**, suddivisi in VIII capi, recanti disposizioni di natura eterogenea che intervengono nei seguenti **settori**:

- **libera circolazione** di persone, beni e servizi (capo I, articoli 1-13);
- spazio di **libertà, sicurezza e giustizia** (capo II, articoli 14-20);
- **fiscaltà, dogane** e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 21-23);
- **affari economici e monetari** (capo IV, articoli 24-28);
- **sanità** (capo V, articoli 29-33);
- **protezione dei consumatori** (capo VI, articoli 34-37);
- **energia** (capo VII, articolo 38).

Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano il **Comitato interministeriale per gli affari europei** (articolo 39); la **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea (articoli 40 e 41); il **diritto di rivalsa dello Stato** nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di **violazioni del diritto dell'Unione europea** (articolo 42); il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR** (articolo 43); il **rafforzamento delle strutture** del Ministero dell'economia e delle finanze (**MEF**) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 44); l'**assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC** (articolo 45); disposizioni in merito allo **sviluppo della funzione consultiva**, in attuazione del regolamento (UE)2021/241 e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 46); il versamento delle **risorse proprie** dell'Unione europea (articolo 47). Completa il disegno di legge l'articolo 48, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Al testo del disegno di legge, a seguito dell'esame in seconda lettura presso il Senato, sono state apportate le **seguenti modifiche**:

- all'**articolo 1** è stato **specificato un riferimento normativo** inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal medesimo articolo 1;
- è stato **inserito un nuovo articolo 2**, recante "disposizioni in materia di circolazione in Italia di **veicoli**

**immatricolati all'estero.** Caso Ares 2019/4793003" (*viene di conseguenza modificata la numerazione degli articoli seguenti*). L'articolo in questione interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia. Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta "estero-vestizione" ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese;

- all'**articolo 3** (ex articolo 2) sono modificati i commi 5 e 6, recanti disposizioni relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente al **pagamento di rette** relative alla frequenza di **asili nido pubblici e privati**, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (l'autorizzazione di spesa, come rimodulata al Senato, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022);

- all'**articolo 4** (ex articolo 3), recante "*disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175*", è aggiunto il comma 2, che interviene sulla **legge n. 39 del 1989**, in materia di disciplina della **professione di mediatore**, con particolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;

- dopo l'articolo 8 (ex articolo 7), è aggiunto un **nuovo articolo 9**, recante disposizioni per **l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633** in materia di **pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare**;

- all'**articolo 10** (ex articolo 8), recante "*disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273*", sono apportate modifiche relativamente alla **procedura di appalto** al fine di: individuare gli ulteriori **incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi**; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei **servizi di architettura e ingegneria** debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo comunque non inferiore a 35.000 euro;

- è stato inserito un **nuovo articolo 13** che detta disposizioni volte a dare attuazione al **regolamento (UE) n. 2019/1148** relativo all'immissione sul mercato e all'uso di **precursori di esplosivi**. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite "precursori di esplosivi";

- sono apportate modifiche al comma 1 dell'**articolo 18** (ex articolo 15), di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione, che incidono sul settore degli **armamenti (procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)**;

- sono apportate alcune modifiche all'**articolo 26** (ex articolo 23), in materia di **disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato** di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), miranti a superare alcuni rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/213;

- è stato inserito il **nuovo articolo 27** che detta disposizioni volte a dare attuazione alla **direttiva UE 2020/1504** che modifica la **direttiva 2014/65/UE** relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*Markets in Financial Instruments Directive - MiFID II*) per **escludere dal suo ambito di applicazione i fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503**;

- è stato inserito il **nuovo articolo 28** che apporta modifiche al **Codice delle assicurazioni private**, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica: la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le disposizioni assegnano in particolare all'IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazioni;

- all'**articolo 29** (ex articolo 24), recante "*disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica*", viene modificata la disciplina sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo n. 193 del 2006; al medesimo articolo, in materia di vendita *on line* di medicinali veterinari, viene aggiunta la previsione, analoga a quelle introdotte agli articoli 31 e 32 (*cf. oltre*) in base alla quale i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, al fine di impedire la vendita *on line* di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono "pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione '**Amministrazione trasparente**' del sito internet istituzionale del Ministero della salute

- all'**articolo 31** (ex articolo 26), comma 1, lettera a), con riferimento al decreto legislativo n. 204 del 2015

viene aggiunta, come accennato, la medesima previsione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, al fine di garantire la **sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione**, sono "pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione **'Amministrazione trasparente'** del sito internet istituzionale del Ministero della salute";

- all'**articolo 32** (ex articolo 27), comma 1, analoga previsione viene stabilita con riferimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la **sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione**;

- all'**articolo 33** (ex articolo 28), concernente le disposizioni sulla **protezione degli animali utilizzati a fini scientifici** (procedura di infrazione n. 2016/2013) sono apportate modifiche che prevedono: a) che, anche in caso di soppressione di animali in situazioni di emergenza, si debbano adottare modalità che arrechino la **minima sofferenza** agli animali; b) che, anche in caso di sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l'obbligo di adottare procedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore intenso agli animali; c) la **soppressione dell'obbligo di verifica ispettiva** ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di allevamento di animali a fini scientifici, fermo restando l'obbligo di conformità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; d) che si tenga conto in sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del rispetto dell'**obbligo di sostituzione** (ovvero dell'obbligo di adottare procedure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si rendano disponibili); è infine introdotta una **disposizione in materia di procedura di confisca di animali** precisando, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che gli animali che, in caso di sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, restano nella custodia giudiziaria dei proprietari, con oneri a loro carico fino all'eventuale confisca degli animali stessi, sono gli animali in via di estinzione ovvero gli animali che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali;

- all'**articolo 35** (ex articolo 30), in materia di **emissioni di gas ad effetto serra**, è specificato in rubrica che la norma riguarda il **Caso ARES (2019) 7142023**;

- dopo l'articolo 39 (ex articolo 34) sono aggiunti **due nuovi articoli**, recanti disposizioni che modificano la **legge n. 234 del 2012** sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea:

o in relazione al rapporto fra Governo e Parlamento nel processo decisionale europeo, interviene il **nuovo articolo 40**, che al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 4 della citata legge n. 234 del 2012, al fine di estendere gli **obblighi informativi del Governo** nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l'**informativa** dei competenti organi Parlamentari **prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta**; il medesimo **obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali** nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che le **competenti Commissioni** parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, **prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo** volti a delineare i **principi e le linee dell'azione del Governo** nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Infine, la lettera b) dell'articolo riformula l'articolo 7 della medesima legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in sede europea: con riferimento alla posizione che quest'ultimo dovrà assumere in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere, viene infatti **sostituita l'espressione "coerente"** con la più stringente espressione **"conforme"**;

o il **nuovo articolo 41** modifica all'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, concernente **la legge di delegazione europea e la legge europea**, al fine di **consentire**, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che **entro il 31 luglio di ogni anno**, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere **un ulteriore disegno di legge europea**, il cui titolo è completato dalla dicitura **"secondo semestre"**, debitamente corredato di **relazione illustrativa**;

- è inserito il **nuovo articolo 43**, relativo al **monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**. Nel dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta **relazioni periodiche** sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono **esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti** per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al **monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse** dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla **verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi**. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati **atti di indirizzo al Governo** che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti;

- è stato inserito il **nuovo articolo 45** che prevede l'**assunzione a tempo indeterminato** nel numero massimo di **ventotto unità** di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (**ANAC**);

- è stato inserito il **nuovo articolo 46**, recante disposizioni che in attuazione del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, intervengono in merito allo **sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti** per includervi la possibilità di rendere,

a richiesta delle amministrazioni centrali e locali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, **pareri** nelle materie di contabilità pubblica relativamente alle **attività finanziate** con le risorse stanziare dal **PNRR** e dai fondi complementari al PNRR;

- all'**articolo 48**, infine, è stata aggiornata la **clausola di invarianza finanziaria** tenendo conto delle modifiche apportate dal Senato alle disposizioni del provvedimento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45.

## **Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali**

Il provvedimento trova il suo fondamento **nell'articolo 117, primo comma**, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea); esso interviene poi, in una pluralità di materie, alcune delle quali di **esclusiva competenza statale**, altre di **competenza concorrente** tra Stato e regioni e di **competenza residuale regionale**; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma).

Si ricorda che, da ultimo, nel corso dell'esame al Senato, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso sul provvedimento, nella seduta del 26 maggio 2021, parere favorevole.

**Senato: Nota breve n. 344**

**Camera: Nota Questioni regionali n. 208**

**23 novembre 2021**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione